

(N. 1700)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1961

Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, a mente dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, gli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'I.N.P.S., fanno carico al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Lo stesso articolo disciplina gli atti e le modalità per la determinazione annuale di tali oneri e detta le opportune direttive in ordine alle fonti di finanziamento.

Il problema dell'assistenza di malattia ai pensionati si presenta con aspetti di notevole gravità, sotto il profilo del finanziamento, poichè rivela costi fortemente e rapidamente crescenti nel tempo tanto da richiedere incrementi continui delle fonti di finanziamento.

Dall'esame dei prospetti che si allegano (tabelle A e B), si avverte subito che i relativi costi dal 1956 al 1960, in soli quattro anni, sono più che raddoppiati. Per quanto riguarda l'I.N.A.M., che è il massimo Ente erogatore dell'assistenza, tali costi nello stesso periodo sono passati da 30 miliardi a 76 miliardi di lire.

Le ragioni di tale rapida progressione di costi, nell'ambito dell'I.N.A.M., sono molteplici.

Anzitutto va considerato che una delle cause fondamentali dell'incremento di spesa è rappresentato dall'aumento annuo del numero dei beneficiari dell'assistenza, passati da 1.761.401 (1956) a 2.916.529 (1960), cui corrisponde un analogo aumento del numero

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei relativi familiari, elevatosi, infatti, da 799.306 (1956) a 1.424.000 (1960).

Anno	Numero titolari di pensione	Numero familiari	In complesso
1956 . . .	1.761.401	799.306	2.560.707
1957 . . .	2.077.217	972.328	3.049.545
1958 . . .	2.313.633	1.115.372	3.429.005
1959 . . .	2.641.980	1.266.123	3.908.103
1960 . . .	2.916.529	1.424.000	4.340.529

Come si rileva dalla serie dei dati suesposti, l'incremento medio verificatosi nel periodo considerato è stato di n. 288.782 titolari di pensione di n. 156.173 familiari; nel complesso di 444.955 unità.

Altro fattore che concorre a determinare l'accrescimento degli oneri della gestione assistenziale dei pensionati, è l'ascesa dei costi dell'assicurazione di malattia in generale principalmente operante nel campo dei compensi ai medici, delle rette ospedaliere, delle prescrizioni farmaceutiche.

Il fenomeno è posto in evidenza dal volume delle prestazioni sanitarie erogate dall'I.N.A.M. nel quinquennio considerato:

(miliardi di lire)

Prestazioni	1956	1957	1958	1959	1960
Medico generiche	31,3	38,2	35,7	39,9	55,7
Farmaceutiche	40,3	50,1	51,9	65,7	93,8
Ospedaliere	44,1	51,8	55,7	68,1	81,5
Ambulatoriali	15,6	18,4	18,9	21 -	23,7
Varie	3,6	4 -	4,8	6,6	6,3

Nell'accrescimento di spesa del 1960 incidono gli aumenti concessi con effetto retroattivo ai medici di libera scelta a seguito dell'accordo integrativo del febbraio 1961 e gli oneri determinati dalla riforma farmaceutica che, in tale anno, ha avuto integrale applicazione.

Un ultimo fattore che determina il progressivo incremento degli oneri assistenziali

della categoria dei pensionati è rappresentato dal più elevato ricorso alle prestazioni da parte di tale categoria in confronto al complesso degli assistibili dell'I.N.A.M., dovuto alla particolare esposizione al rischio di malattia connessa all'età avanzata o, peggio ancora, alle condizioni di invalidità:

	Complesso assistibili			Pensionati		
	1956	1958	1960	1956	1958	1960
Numero medio visite a notula per assistibile	5 -	5,13	6,23	6,60	7,18	8,60
Numero medic prescrizioni per avente diritto	6,37	6,66	8,28	8,40	8,36	10,35
Frequenza di ricovero	5,85	7,04	8,07	8,17	8,90	10,18
Durata media degenza	13,37	12,92	13,54	18,54	18,26	18,77

L'I.N.A.M., che per effetto della citata legge n. 692 del 1955 è tenuto ad erogare l'assistenza alla massima parte dei pensionati a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ha denunciato l'insufficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione dello stesso Istituto di fronte al crescente aumento delle spese per tale forma di assistenza.

Il problema del finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati a carico del Fondo medesimo si presenta nei seguenti termini:

a) la copertura degli oneri sostenuti dall'I.N.A.M. e dagli altri Enti erogatori dell'assistenza (E.N.P.D.E.D.P. e, parzialmente, E.N.P.A.S. e I.N.A.D.E.L.), è stata realizzata fino alla data del 31 agosto 1960, data entro la quale sono stati determinati con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1960, n. 1161, gli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1958, 1959 e 1960 (periodo 1° gennaio-31 agosto 1960);

b) dopo la data del 31 agosto 1960, l'I.N.P.S. sta versando all'I.N.A.M. soltanto i proventi della quota 1,50 per cento delle retribuzioni prevista a titolo di assistenza di malattia ai pensionati e compresa nell'aliquota del 15,75 per cento delle retribuzioni, che costituisce il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo per l'adeguamento delle pensioni dal 1° gennaio 1960 (decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54).

Il gettito di tale quota, peraltro, non è sufficiente a fronteggiare gli oneri maturatisi per il periodo successivo alla suddetta data del 31 agosto 1960 mentre, per l'avvenuta scadenza della delega legislativa contenuta nell'articolo 5 della legge n. 692 del 1955, non è possibile procedere in via formale alla determinazione dell'onere per tale ulteriore periodo;

c) la situazione sopra descritta ha determinato presso l'I.N.A.M. e presso gli altri Enti erogatori dell'assistenza una copertura finanziaria che è motivo, soprattutto per l'I.N.A.M., di grave disagio.

Basti pensare, a tal proposito, che la spesa sostenuta dall'I.N.A.M. per l'anno 1960, calcolata nell'ordine di lire 76 miliardi, è stata fronteggiata dall'I.N.P.S. soltanto per un importo di lire 64 miliardi, con una differenza a credito dell'I.N.A.M. di circa 12 miliardi.

Ancora più grave si presenta la situazione dell'anno 1961, in cui la spesa per l'assistenza — tenuto conto del progresso degli oneri avanti illustrato — è stata preventivata dall'I.N.A.M. in lire 90,6 miliardi, mentre per fronteggiare tale spesa l'I.N.P.S. dispone esclusivamente del gettito dell'aliquota dell'1,50 per cento della retribuzione compresa nel contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al F.A.P.A.M.P., gettito che è valutabile in circa 54 miliardi per cui l'I.N.A.M. va a rischio di erogare l'assistenza allo scoperto per circa lire 36 miliardi.

Come è fin troppo evidente tale situazione è critica per l'I.N.A.M., anche perchè la gestione dell'assicurazione generale di malattia per i lavoratori in attività di servizio denuncia in questo stesso momento una situazione tutt'altro che florida. A determinare tale difficoltà della gestione concorrono, oltre agli incrementi di spesa avanti illustrati, l'andamento deficitario del settore assistenziale agricolo e di quello degli apprendisti, che registrano una complessiva passività, nel 1960, di oltre 30 miliardi di lire. Di conseguenza, la gestione stessa non è in grado di sovvenire, neppure transitoriamente, agli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Tale stato di cose, pertanto, impone di ricorrere a rimedi urgenti anche di carattere eccezionale, per assicurare il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati e per garantire la regolare erogazione delle relative prestazioni da parte degli Enti interessati.

In base alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, gli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati, che fanno carico al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, possono essere fronteggiati in due modi:

1) mediante incremento delle entrate adeguando il contributo relativo;

2) (parzialmente) mediante prelievi dal fondo di riserva o mediante devoluzione degli eventuali avanzi di gestione.

La situazione finanziaria del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati è nota.

Soltanto recentemente si è potuta risolvere l'annosa questione relativa alla determinazione del contributo dello Stato al Fondo medesimo, mediante l'approvazione e la successiva presentazione in Parlamento di apposito disegno di legge.

Tale provvedimento prevede la corresponsione delle somme dovute dallo Stato e non iscritte in bilancio fino a tutto l'esercizio 1961-62, secondo un piano di copertura, distribuito in sette esercizi finanziari a decorrere dal 1961-62.

È evidente che nelle condizioni sopra descritte non è il caso neanche di parlare di avanzi o di riserve del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, il quale, anzi, in attesa di essere reintegrato nei modi suindicati del mancato apporto del contributo dello Stato, trovasi debitore nei confronti dell'Amministrazione delle Poste, che provvede per conto dell'I.N.P.S. al pagamento delle pensioni, di una ragguardevole somma.

In tali condizioni, dovendosi improrogabilmente provvedere a fronteggiare gli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati, non resta che ricorrere al rimedio rappresentato dall'incremento delle entrate del Fondo su cui ricade circa il 99 per cento dell'onere dell'assistenza ai pensionati erogata dall'I.N.A.M., mediante aumento del relativo contributo.

Come si è detto, con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è stata prevista per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, una quota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, ad integrazione del contributo dovuto al Fondo dai datori di lavoro e dai lavoratori a titolo di adeguamento delle pensioni (14,25 per cento).

Come si è accennato in precedenza, la quota suddetta, di fronte al crescente aumento degli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati, si è dimostrata assolutamente

insufficiente, tanto da far prevedere con attendibilità una deficienza di copertura degli oneri stessi, valutabile per l'anno 1960 in 12 miliardi e, per l'anno 1961, in circa 36 miliardi di lire.

Ancora più accentuato è il divario che può prevedersi per il 1962 tra il gettito dell'1,50 per cento (55 miliardi) e gli oneri della assistenza di malattia ai pensionati, valutabili — per quanto concerne l'I.N.A.M. — in lire 106 miliardi, cui vanno aggiunti quelli presuntivamente a carico, nel 1962, di altri Enti erogatori di assistenza, valutabili in circa lire 4,9 miliardi di lire.

Per porre il Fondo nelle condizioni di fronteggiare normalmente tale aumento di oneri occorre incrementare la quota contributiva dell'1,50 per cento, destinata al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Si ritiene che un incremento dell'1,3 per cento delle retribuzioni faccia prevedere un gettito tale da poter sopperire alla copertura degli oneri correnti per l'assistenza, tenendo soprattutto conto dell'incremento generale dell'occupazione e delle retribuzioni, le quali costituiscono la base imponibile del contributo.

A seguito di tale incremento l'aliquota contributiva dell'1,50 per cento destinata al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati a carico del Fondo, ascenderebbe al 2,80 per cento delle retribuzioni. Di conseguenza, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, nella proporzione di due terzi ed un terzo, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, attualmente stabilita in ragione del 15,75 per cento delle retribuzioni (14,25 per cento per adeguamento pensioni e 1,50 per cento per assistenza di malattia ai pensionati); salirebbe al 17,05 per cento delle retribuzioni (14,25 per cento per adeguamento pensioni e 2,80 per cento per assistenza di malattia ai pensionati).

Occorre, peraltro, considerare che, disponendo la legge per l'avvenire, rimarrà pur sempre da sistemare il periodo di copertura che va dal 1° settembre 1960 alla data di applicazione del nuovo provvedimento.

Amnesso che il presente provvedimento, divenuto legge dello Stato, abbia effetto dal 1° settembre 1961, occorrerà provvedere alla copertura delle deficienze di finanziamento riscontrabili per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1961. In sostanza, si dovrà procedere secondo i calcoli accennati, al recupero di lire 12 miliardi per il 1960 e di lire 27,2 miliardi per i primi 9 mesi dell'anno 1961, per un totale di lire 39,2 miliardi.

Ripartendo il recupero di tale somma in 5 anni e considerando anche in questo caso, il naturale incremento della base imponibile, si ritiene che all'anzidetta quota contributiva del 2,80 per cento delle retribuzioni ritenuta necessaria per le esigenze di finanziamento correnti, debba essere aggiunta una quota contributiva addizionale per la durata di 5 anni, in ragione dello 0,20 per cento delle retribuzioni.

In conclusione, la nuova misura complessiva del contributo prevista dal presente disegno di legge a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati a decorrere dal 1° settembre 1961, sarà del 17,25 per cento (14,25 % + 2,80 % + 0,20 %) delle retribuzioni, di cui l'11,50 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 5,75 per cento a carico dei lavoratori.

Il presente disegno di legge intende provvedere alla copertura dell'onere per l'assistenza di malattia dei pensionati secondo i principi sanciti dall'articolo 5 della legge numero 692 del 4 agosto 1955.

In base alla norma di cui all'articolo 17, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, norma confermata dalla legge 14 aprile 1956, n. 307, si sarebbe potuto provvedere allo scopo con atto di Governo per effetto di apposita delega legislativa, senonchè ambedue le norme anzidette sono da considerarsi decadute per il decorso del quinquennio previsto per l'esercizio della delega legislativa.

In effetti, il Governo si è preoccupato di chiedere al Parlamento il ripristino di tali deleghe ed ha allo scopo inserito idonee nor-

me nel disegno di legge, concernente la riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, già presentato al Parlamento stesso. (Atto della Camera, n. 3131).

In tali circostanze ed in considerazione dell'assoluta urgenza di provvedere in materia di finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, si è dovuto ricorrere allo strumento della legge formale, nell'intesa che ad essa sia dato il più rapido corso.

È evidente che il Governo, dovendo provvedere con atto legislativo, non poteva non tener conto delle proprie direttive intese a dar chiarezza e linearità all'ordinamento della previdenza sociale e ad ispirarsi, quindi, ai progetti di legge che son già all'esame del Parlamento

In quest'ordine di propositi ricade particolarmente la norma di cui all'articolo 20 del ricordato disegno di legge sulla riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, norma che concerne il passaggio dell'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati dalle gestioni di previdenza alle gestioni dell'assicurazione di malattia.

Sulla opportunità, oltre che sull'esigenza di introdurre tale norma nel presente disegno di legge, stralciandola dal testo del disegno di legge sulla riscossione unificata, si dirà in modo più particolareggiato in sede di commento ai singoli articoli del provvedimento.

Qui appare sufficiente ricordare che, trattandosi di finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, mediante l'applicazione di un sistema che crea continue partite di dare ed avere fra tutte le gestioni dei trattamenti di pensione e le più importanti gestioni dell'assicurazione di malattia, non si poteva trascurare l'esigenza organica di riportare, entro un certo periodo di tempo, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati sulle gestioni dell'assicurazione di malattia, nell'osservanza della regola dell'attribuzione di ciascun onere alla rispettiva gestione, secondo il criterio della competenza per ciascuna forma assicurativa.

Queste le linee generali del provvedimento.

Passando all'analisi dei singoli articoli si osserva:

Art. 1. — Stabilisce le nuove misure del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per fronteggiare l'onere corrente (a decorrere dal 1° ottobre 1961) e la parte di onere non coperta con le preesistenti fonti di finanziamento (per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1961) per l'assistenza di malattia ai pensionati a carico del Fondo medesimo.

Di conseguenza, l'aliquota contributiva dell'1,50 per cento delle retribuzioni, compresa nel contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento pensioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è elevata al 2,80 per cento, con un incremento dell'1,30 per cento, ritenuto sufficiente a fronteggiare i maggiori oneri sopraricordati a partire dal 1° ottobre 1961.

Per la copertura della parte di onere rimasta a credito degli enti erogatori della assistenza per il periodo 1° settembre 1960-30 settembre 1961 e valutata nell'ordine di 39,7 miliardi di lire, è prevista l'applicazione per un quinquennio di un'aliquota addizionale dello 0,20 per cento delle retribuzioni.

Per effetto dell'applicazione delle nuove aliquote contributive, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, viene ad essere così modificata.

misura attuale: 15,75 per cento, di cui:

10,50 per cento a carico dei datori di lavoro;

5,25 per cento a carico dei lavoratori.

Nuova misura dal 1° ottobre 1961: 17,25 per cento, di cui:

11,50 per cento a carico dei datori di lavoro;

5,75 per cento a carico dei lavoratori.

L'aumento è dell'1,50 per cento delle retribuzioni, di cui l'1 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei lavoratori.

Art. 2. — Conferma l'obbligo da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di versare agli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati i proventi dell'aliquota dell'1,50 per cento compresa nella misura del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Tale conferma appare opportuna, dopo che la delega legislativa, prevista per la determinazione dell'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, è venuta a scadere, per il decorso del quinquennio di validità, già dall'agosto del 1960.

Inoltre, l'articolo prevede l'obbligo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale di versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie la somma di lire 30 miliardi quale anticipazione sul dovuto per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1961, da recuperarsi mediante ritenuta sul gettito dalla predetta aliquota dello 0,20 per cento delle retribuzioni, prevista appunto per la copertura di tale onere.

Artt. 3 e 4. — Confermano le norme di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, circa l'addossamento dell'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati sui soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* indicati nell'articolo medesimo (Istituti, fondi, casse, gestioni, ecc. erogatori di trattamenti di pensione o di rendita da infortunio), fino alla data del 30 settembre 1965.

Dopo tale data, in base alla norma di cui al successivo articolo 5 l'onere stesso passa a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione di malattia, erogatrici dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Unica eccezione a tale ordine di trapasso di oneri dalle gestioni di previdenza a quelle di malattia riguarda l'onere concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Infatti la norma di cui al terzo comma dell'articolo 4 dispone che tale onere, a decorrere dal 1° gennaio 1962 passa a carico dello stesso Istituto, restandone, in conseguenza, sollevati le Casse pensioni facenti parte de-

gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera c) dell'articolo 5 della legge n. 692 del 1955.

In questo particolare caso, le Amministrazioni più direttamente interessate (Ministero del tesoro e Ministero dell'interno) hanno ritenuto ormai maturo il tempo per tale trapasso di onere, senza alcun pericolo di squilibrio per le gestioni di cui trattasi.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione dell'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, mentre per i titolari di trattamenti di pensione a carico di Istituti, Fondi, Casse, eccetera, ricadenti sotto la sfera di competenza dei Ministeri del tesoro e dell'interno, la norma di cui al secondo comma dell'articolo 4 conferma quella già contenuta al primo comma dell'articolo 5 della legge n. 692 del 1955, per tutti gli altri titolari di trattamenti di pensione o di rendita da infortunio, la norma di cui al secondo comma dell'articolo 3 dispone che il relativo onere è determinato non più per atto di Governo, come previsto dall'articolo 5 della legge citata, ma per convenzione fra i soggetti dell'onere e gli enti erogatori della assistenza; convenzione che è sottoposta alla approvazione del Ministero del lavoro.

In caso di disaccordo fra gli enti medesimi, la vertenza è risolta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati.

La scelta del nuovo criterio di determinazione dell'onere, che, com'è noto, comporta un accertamento sul quale insistono opposti interessi fra gli enti di previdenza che sopportano l'onere e gli enti erogatori dell'assistenza, è suggerita dall'esperienza, la quale ha dimostrato la tendenza degli enti interessati a riversare l'azione di reciproco controllo sul Governo, rinunciando alle non gradite contestazioni in materia, salvo poi ad esporre le eventuali lamentele nei confronti della decisione governativa.

Si ha motivo di ritenere che la nuova procedura accelererà la regolazione dei rapporti di dare e avere fra gli enti interessati, sensibilizzerà l'azione di controllo da parte degli organi collegiali di amministrazione e

di controllo degli enti medesimi e faciliterà, in definitiva, nell'ipotizzato caso di disaccordo, la decisione del Governo.

Per quanto riguarda la provvista dei mezzi occorrenti alla gestioni interessate per fronteggiare i rispettivi oneri, l'articolo 3 (ultimo comma) e l'articolo 4 (comma terzo) prevedono la possibilità di incrementare, nelle forme adeguate, le misure dei contributi stabiliti per il finanziamento delle gestioni medesime.

Per quanto, infine, concerne il finanziamento della gestione sanitaria dell'I.N.A.D.E.L., la quale, a partire dal 1° gennaio 1962, viene ad essere gravata dell'onere per l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi a carico delle Casse, Fondi speciali ed Istituti di cui sopra si è detto, l'articolo 4, all'ultimo comma, dispone che, dalla stessa data, il contributo previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, a favore dell'Istituto medesimo nella misura del 5 per cento delle retribuzioni, è fissato nella misura del 6,50 per cento, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro ed il 2,75 per cento a carico del dipendente.

A questo riguardo è subito da chiarire che non si tratta di un nuovo onere in assoluto per le categorie interessate, poichè per il periodo precedente le stesse categorie sono state chiamate a versare analogo contributo alle gestioni di previdenza su cui è ricaduto l'onere medesimo. Basti notare che l'ultimo contributo temporaneo, stabilito per l'anno 1960 e per lo stesso titolo a favore dei Fondi di previdenza di cui trattasi con decreto ministeriale 22 giugno 1960, è stato dell'1,35 per cento delle retribuzioni.

In sostanza, tra il contributo stabilito per l'anno 1960 a favore delle gestioni di previdenza e quello fissato con la norma di cui all'articolo 4 a favore dell'I.N.A.D.E.L. esiste una differenza in aumento di appena lo 0,15 per cento delle retribuzioni, che si giustifica ampiamente con l'incremento di onere per la assistenza riscontrabile dal 1960 al 1962.

Anche la ripartizione dell'onere contributivo fra ente datore di lavoro e lavoratore è effettuata nel rispetto dei criteri precedente-

mente fissati in materia dalla legge. Infatti, il riparto del nuovo contributo del 6,50 per cento in ragione del 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e del 2,75 per cento a carico del lavoratore, tiene conto del fatto che il contributo originario del 5 per cento è ripartito in ragione del 2,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e del 2,25 per cento a carico del lavoratore e che l'ultimo contributo integrativo dell'1,35 per cento era ripartito per due terzi a carico dell'ente datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.

Seguendo tale criterio, resta ferma la ripartizione del contributo originario del 5 per cento in ragione del 2,75 per cento e del 2,25 per cento; mentre la maggiorazione dell'1,50 per cento a titolo di assistenza malattia ai pensionati è ripartita in ragione di due terzi (1 per cento) ed un terzo (0,50 per cento); per cui si ha la quota del 3,75 per cento (2,75 % + 1 %) a carico dell'ente datore di lavoro e la quota del 2,75 per cento (2,25 % + 0,50 %) a carico del lavoratore.

Art. 5 — Si è visto come sia complicato e difficoltoso l'attuale sistema di finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Il fatto che l'assistenza sia erogata da determinati enti gestori dell'assicurazione di malattia e che l'onere ricada sulle gestioni dei trattamenti di pensione, è motivo di ritardi e di carenze anche notevoli, come si evince dalle cause determinanti del presente provvedimento, nella provvista dei mezzi finanziari e nel rimborso delle spese occorrenti per la corresponsione delle prestazioni di tale forma di assistenza.

Già nella relazione al disegno di legge sulla riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale (articolo 20) era stata messa in evidenza la necessità di attribuire gli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati, secondo i principi generali che presiedono alla competenza in fatto di oneri per la previdenza e l'assistenza sociale, alle rispettive gestioni dell'assicurazione di malattia.

Per quanto riguarda particolarmente il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la necessità di enucleare dal Fondo medesimo l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati è da considerare ormai come posizione pacificamente acquisita, specialmente dopo che il Governo, in maniera chiara ed inequivoca, si è impegnato a regolare, presentando apposito disegno di legge in Parlamento, i rapporti finanziari tra lo Stato ed il Fondo stesso.

La norma prevista dal disegno di legge in esame riporta essenzialmente quella contenuta nel disegno di legge per la riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, con l'unica eccezione riguardante la decorrenza, che in questo caso, come si è visto, è prevista dal 1° ottobre 1965, per consentire alle gestioni interessate l'assestamento necessario prima di far luogo alla riforma del sistema di finanziamento.

Da quella data il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati riprenderà la sua naturale denominazione « Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

TABELLA A

ONERI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI

(Legge 4 agosto 1955, n. 692)

	1956	1957	1958	1959	1960
a) per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM)	30.730.798.244	39.009.259.170	43.525.117.219	56.071.689.925	76.080.371.277
b) per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) .	29.052.077	46.740.290	68.282.986	95.748.597	(3) 105.579.000
c) per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »	20.191.596	27.904.615	35.510.125	49.847.283	(3) 60.000.000
d) per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (ENPDEDP) .	340.770.875	438.260.723	588.662.058	790.039.616	(3) 885.000.000
e) per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) (1)	(2)	(2)	1.908.395.808	2.164.462.443	(3) 2.164.462.443
f) per i pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti assistiti dallo Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali (INADEL)	153.486.612	142.117.992	142.117.992	208.562.967	(3) 285.754.584

(1) Dall'anno 1958 l'ENPAS, ai sensi della legge 29 novembre 1957, n. 1177, è stato compreso fra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

(2) Per effetto della norma di cui all'articolo 1, n. 8, della legge 30 ottobre 1953, n. 841, abrogata dalla citata legge 29 novembre 1957, n. 1177, l'ENPAS ha erogato l'assistenza di malattia, con i propri mezzi di finanziamento, anche ai pensionati dell'INPS che all'atto del pensionamento rientravano da almeno un anno nelle categorie assistite dallo stesso Ente.

(3) Dati provvisori.

TABELLA B

Oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati, posti a carico del « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati », in base ai provvedimenti formali di determinazione, emessi ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 820 e decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1960, n. 1161)

1955	3.937.475.000 (1)
1956	29.890.435.000
1957	37.926.032.000
1958	44.274.662.000
1959	56.879.018.000
1960	46.966.168.000 (2)

(1) Per l'anno 1955 l'onere è riferito ai soli due mesi di novembre e dicembre 1955.

(2) Per l'anno 1960 l'onere è riferito ai primi otto mesi dell'anno e basato su previsioni che sono state sensibilmente superate in sede di consuntivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo — e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati — è fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni.

Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni.

Con la stessa decorrenza è dovuta altresì, per la durata di un quinquennio, un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento delle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1961.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e agli altri Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, le somme riscosse per effetto dell'applicazione dell'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, prevista al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, sino a tutto il periodo di paga corrente alla data del 30 settembre 1961.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, inoltre, tenuto a versare all'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a titolo di anticipazione — senza oneri di interessi — la somma di lire 30 miliardi, che sarà recuperata mediante trattenuta operata dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale sui proventi di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Gli Enti, fondi, casse, gestioni ed imprese, indicati nelle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare l'onere loro derivante, ai sensi della legge medesima, dalla corrispondenza delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai rispettivi pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1965.

L'onere medesimo è determinato mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra i soggetti di cui al primo comma e gli enti preposti all'assistenza di malattia ai pensionati. In caso di mancato accordo, la determinazione dell'onere è fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati.

Nel caso che normali entrate o le disponibilità di bilancio non consentano ai soggetti di cui al primo comma di fronteggiare l'onere loro derivante per l'assistenza di malattia ai pensionati, si provvederà ad incrementare le entrate dei medesimi adeguando la misura dei rispettivi contributi.

Art. 4.

Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera *c*) dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1965 l'onere derivante dall'applicazione della legge medesima nei riguardi dei rispettivi titolari di pensioni o di assegni vitalizi.

L'onere di cui al precedente comma è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Per fronteggiare l'onere previsto dai precedenti comma si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati.

In deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'onere di cui allo stesso comma concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è posto a carico diretto della gestione assistenza sanitaria dello stesso Istituto con effetto dal 1° gennaio 1962.

A decorrere dalla stessa data la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, è elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1965, fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.

Per porre le gestioni anzidette in condizione di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura del contributo per la assicurazione contro le malattie, stabilita per ciascuna gestione dell'assicurazione predetta.

La misura dell'addizionale di cui al precedente comma è determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona.

A decorrere dalla data indicata al primo comma, il « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati » riprenderà la denominazione di « Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».